



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 luglio 2012 (12.07)
(OR. en)**

12408/12

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0285 (COD)**

**AGRI 499
AGRIORG 121
AGRIFIN 131
CODEC 1881**

NOTA

del:	Segretariato generale
alle:	delegazioni
n. doc. prec.	11635/1/12
n. prop. Comm:	15399/11 - COM(2011) 631 defin.
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno a favore dei viticoltori (<i> riforma della PAC </i>) - <i> Testo definitivo </i>

Si allega per le delegazioni il testo che riflette l'accordo raggiunto tra i rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione nel trilogio informale svoltosi il 4 luglio 2012.

Detto testo, ancora oggetto della messa a punto da parte dei giuristi-linguisti di entrambe le istituzioni, è stato inviato dalla presidenza al presidente della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo in vista di un accordo in prima lettura nella plenaria del Parlamento europeo di settembre 2012.

REGOLAMENTO (UE) n. .../2011
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del

**che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine al regime di pagamento
unico e al sostegno ai viticoltori**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare *l'articolo 42, primo comma, e*
l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

¹ OJ C [...], [...], pag. [...]

² OJ C [...], [...], pag. [...]

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 103 sexdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 settembre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)¹ prevede la possibilità che gli Stati membri concedano un aiuto disaccoppiato ai viticoltori nell'ambito del regime di pagamento unico. Diversi Stati membri si sono avvalsi di tale possibilità ■ .
- (2) Tuttavia, il fatto che gli Stati membri possano modificare *i trasferimenti dai* programmi di sostegno *al regime di pagamento unico* una volta all'anno ■ , e il fatto che i programmi di sostegno abbiano una durata di cinque anni, mentre i diritti all'aiuto che *danno origine a pagamenti diretti* sono concessi per un periodo di tempo indeterminato, hanno occasionato oneri amministrativi e finanziari ■ .

¹ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

- (3) Al fine di semplificare la gestione della misura di cui trattasi *e di assicurarne la coerenza con gli obiettivi delle regole dei regimi di sostegno diretto per gli agricoltori*, è opportuno *convertire la misura stessa nella possibilità di diminuire definitivamente i fondi destinati ai programmi di sostegno al settore vinicolo, aumentando in tal modo i massimali nazionali dei pagamenti diretti.*
- (3bis) *È opportuno consentire agli Stati membri di continuare a fornire il sostegno di cui all'articolo 103 sexdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 per il 2014.*
- (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1234/2007 di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

■ Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è *modificato come segue*:

1. *All'articolo 103 quindicies è inserito il seguente paragrafo 1 bis:*

"1bis. Entro il 1° agosto 2013, gli Stati membri possono decidere di ridurre, a decorrere dal 2015, l'importo disponibile per i programmi di sostegno di cui all'allegato X ter al fine di aumentare i massimali nazionali a loro disposizione per i pagamenti diretti di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 73/2009.

L'importo derivante dalla riduzione di cui al primo comma permane definitivamente nei massimali nazionali per i pagamenti diretti di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 73/2009 e non è più disponibile per le misure elencate negli articoli da 103 septdecies a 103 sexvicies."

2. **L'articolo 103 sexdecies è** sostituito dal seguente:

"Articolo 103 sexdecies

Regime di pagamento unico e sostegno ai viticoltori

1. Entro il 1° dicembre 2012 gli Stati membri possono decidere di concedere, **per il** 2014, un sostegno ai viticoltori assegnando loro diritti all'aiuto ai sensi del titolo III, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.
Se l'importo del sostegno di cui al primo comma è superiore all'importo fissato nel 2013, gli Stati membri interessati utilizzano la differenza per assegnare **ai viticoltori** diritti all'aiuto ■ ai sensi del titolo III, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 conformemente alla sezione C dell'allegato IX del medesimo regolamento.
2. Gli Stati membri che intendono erogare il sostegno di cui al paragrafo 1 lo prevedono nei loro programmi di sostegno conformemente all'articolo 103 duodecies, paragrafo 3.

3. *Il sostegno per il 2014* di cui al paragrafo 1:

- a) ■ rimane nell'ambito del regime di pagamento unico e cessa di essere disponibile a norma dell'articolo 103 duodecies, paragrafo 3, per le misure di cui agli articoli da 103 septdecies a 103 sexvicies;
- b) riduce proporzionalmente l'importo delle risorse disponibili per le misure di cui agli articoli da 103 septdecies a 103 sexvicies nei programmi di sostegno."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente